



Associazione
Sportiva
Dilettantistica

O.S.G.B. Caronno



Statuto Associazione



Paragrafo 1

Denominazione, Finalità e Strutture (da Articolo 1 a Articolo 12)

Paragrafo 2

I Soci (da Articolo 13 a Articolo 22)

Paragrafo 3

L'Assemblea (da Articolo 23 a Articolo 33)

Paragrafo 4

Il Consiglio Direttivo e il Presidente (da Articolo 34 a Articolo 48)

Paragrafo 5

Il Patrimonio e l'Esercizio Finanziario (da Articolo 49 a Articolo 52)

Paragrafo 6

Lo Scioglimento (Articolo 53)

Paragrafo 7

Norme Finali (Articolo 54)

Paragrafo 1

DENOMINAZIONE, FINALITA' E STRUTTURE

Articolo 1

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica O.S.G.B. Caronno".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Via Borroni 125, 21042 Caronno Pertusella – Varese, ed ha durata illimitata.

Articolo 3

I colori sociali dell'Associazione sono: giallo - blu .

Articolo 4

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport.

Articolo 5

L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della Parrocchia S. Margherita V.M. di Caronno e aderirà al C.S.I. (Centro Sportivo Italiano).

Articolo 6

L'Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da queste organizzate.

Articolo 7

L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

Articolo 8

Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

Articolo 9

L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi.

Articolo 10

Le principali finalità dell'Associazione sono:

- la proposta costante dello sport ai giovani quale strumento pedagogico ed educativo;
- l'organizzazione di attività sportiva, culturale e ricreativa aperta a tutti e finalizzata alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita;
- l'impegno affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva;
- l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

Articolo 11

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà a titolo meramente esemplificativo:

- organizzare manifestazioni sportive, culturali e ricreative anche in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, con enti pubblici ed enti similari, anche internazionali;
- organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri associati;
- potrà svolgere attività di tipo commerciale purchè in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale.

Potrà altresì reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Potrà anche organizzare squadre per la partecipazione alle attività svolte dal Centro Sportivo Italiano e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione.

Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito anche su basi passive.

Articolo 12

L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, e gli altri enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane.

Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

Paragrafo 2

I SOCI

Articolo 13

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. I soci si distinguono in:

- Soci Atleti, coloro che praticano attività sportiva;
- Soci non Atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva.

Articolo 14

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La domanda d'ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Articolo 15

La qualifica di socio ha durata solo per l'anno associativo in base a quanto specificato dall'Articolo 51.

Articolo 16

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi.

Articolo 17

I diritti dei soci minorenni vengono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.

Articolo 18

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Articolo 19

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

Articolo 20

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al Comitato del Centro Sportivo Italiano di appartenenza e, in ultima istanza, al Collegio dei Probiviri.

I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Articolo 21

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 22

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Paragrafo 3

L'ASSEMBLEA

Articolo 23

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Articolo 24

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

E' convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge.

E' convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Articolo 25

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Articolo 26

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto unico, tutti i soci, personalmente o rappresentati (ai sensi degli Articoli 16 e 17), purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Se un genitore, o chi esercita la patria potestà, è socio ha diritto al proprio voto ed ad un voto per ogni minore che rappresenta (ai sensi dell'Articolo 17).

Nel caso in cui il genitore, o chi esercita la patria potestà, non è socio ha diritto unicamente ad un voto per ogni minore che rappresenta (ai sensi dell'Articolo 17).

In tutti gli altri casi non sono ammesse deleghe.

In caso di votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo, per ogni voto può essere espressa da un minimo di una ad un massimo di tre preferenze.

Articolo 27

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può svolgersi anche mediante consultazione scritta col consenso espresso dai soci per iscritto sulle singole delibere.

Articolo 28

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 ora.

Articolo 29

L'Assemblea Ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 (tre), delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale e sportiva.

Articolo 30

All'Assemblea Ordinaria dei soci compete la valutazione e la determinazione degli orientamenti relativi ai Congressi dei Comitati di promozione sportiva o federazioni di appartenenza.

Articolo 31

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza del 50% degli associati e delibera con la maggioranza del 51% dei presenti sulle modifiche statutarie, sulla deliberazione relativa al mancato rinnovo dell'affiliazione al C.S.I. e sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla nomina dei liquidatori.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 ora.

Articolo 32

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Articolo 33

L'Assemblea ordinaria verrà convocata entro il 30 settembre di ogni anno.

Paragrafo 4

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Articolo 34

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione. Esso è composto dal Consulente Ecclesiastico e da un minimo di 3 (tre) membri.

Articolo 35

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci, resta in carica 3 (tre) anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Articolo 36

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente.

Articolo 37

Gli incarichi dei componenti del Consiglio Direttivo sono svolti a titolo gratuito.

Articolo 38

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive che partecipano con proprie squadre in identiche discipline agonistiche.

Articolo 39

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. A titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- fissare la data dell'assemblea annuale;
- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro la fine del mese di settembre di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- predisporre la relazione morale e sportiva;
- deliberare sulla scelta dei tecnici e proporre il numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo;

- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio Direttivo, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- la possibilità di prendere provvedimenti in qualsiasi caso di inadempienza dei collaboratori (interni ed esterni al Consiglio Direttivo) nel momento in cui questi pongano in essere comportamenti non idonei all'immagine e alle finalità dell'Associazione;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Articolo 40

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Articolo 41

Qualora durante il mandato vengano a mancare (per decesso, dimissioni o espulsione) uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare contemporaneamente i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Articolo 42

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Presidente stabilisce le cariche all'interno del Consiglio Direttivo (almeno un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere).

Articolo 43

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Articolo 44

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 45

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Articolo 46

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 47

In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Articolo 48

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo venga a decadere il Presidente o, in caso di suo impedimento, Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo entro quindici giorni che dovrà tenersi entro i successivi trenta curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Paragrafo 5

IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 49

Il Patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versate dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Articolo 50

Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 51

L'anno associativo va dal 1 Luglio al 30 Giugno dell'anno solare successivo.

Articolo 52

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'Assemblea entro 3 (tre) mesi della chiusura dell'anno associativo.

Paragrafo 6

LO SCIoglimento

Articolo 53

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, con le maggioranze previste dall'Articolo 30.

Con le stesse modalità sono nominati i liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti simili che perseguono fini di unità sociale, individuati dall'assemblea dei soci, ai sensi del D. Lgs 460/1997 ovvero ai fini sportivi ai sensi dell'art. 90 legge 289/2002.

Paragrafo 7

NORME FINALI

Articolo 54

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro, allo Statuto ed al regolamento organico del Centro Sportivo Italiano e degli altri enti di Promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.



Associazione Sportiva Dilettantistica

O.S.G.B. Caronno



**Associazione Sportiva
Dilettantistica
O.S.G.B. Caronno**



Via Borroni, 125 - 21042 Caronno Pertusella - Varese



Tel. 02-9659104



www.osgbcaronno.it